

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130.

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154)..... Pag. 2


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2020, n. 131.

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (20G00150)..... Pag. 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020.

Approvazione della variante al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca. (20A05607)..... Pag. 22



4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— La legge 11 gennaio 2018, n. 7 (Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2018, n. 34.

*Note all'art. 4:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 9:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento della legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 42 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124:

«Art. 42 (*Classifiche di segretezza*). — 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

*Note all'art. 11:*

— Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

20G00150

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020.

**Approvazione della variante al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legisla-



tivo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto riportato dalla lettera a) dello stesso comma 1, i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni, come individuati al numero 2) della medesima lettera a);

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico del fiume Po, che comprende i bacini del: Po, Reno, Fissero Tartaro Canalbianco, Conca Marecchia, Lamone, Fiumi uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, bacini minori afferenti alla costa romagnola;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2017, n. 27, che, all'art. 12, comma 6, prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 dello stesso art. 12 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di bacino del fiume Po di cui alla legge n. 183 del 1989 all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 2016;

Visto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia - Conca adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino del Marecchia - Conca con propria deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con DGR Emilia-Romagna n. 1703/2004, DCR Marche n. 139/2004 e DCR Toscana n. 115/2004;

Visto il Progetto variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.) adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino del Marecchia - Conca con propria deliberazione n. 1 del 27 aprile 2016;

Considerato che le regioni territorialmente interessate (Emilia Romagna, Marche e Toscana) hanno proceduto alla convocazione delle Conferenze programmatiche di cui al comma 3, dell'art. 68 del decreto legislativo 152 del 2006, ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti e amministrazioni coinvolti in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale;

Vista la DGR Emilia-Romagna 16 ottobre 2017, n. 1581, di presa d'atto delle risultanze della Conferenza programmatica tenutasi il 15 dicembre 2016, recante parere in merito al progetto di variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino Marecchia e Conca con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2016;

Vista la nota della Regione Marche prot.n. 3108 del 25 maggio 2018, recante il parere favorevole, per la parte di propria competenza territoriale, in merito al «Progetto Variante PAI Marecchia-Conca 2016»;

Vista la DGR Toscana n. 1196 del 29 ottobre 2018, con cui detta regione ha preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 68, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito al «Progetto Variante PAI Marecchia-Conca 2016»;



Vista la deliberazione n. 2 assunta in data 18 novembre 2019 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, recante l'adozione definitiva della variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.);

Ritenuto di approvare la predetta variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.) con la procedura di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il parere n. 5/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 gennaio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.).

2. La variante di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione, articolata in cinque elaborati:

relazione generale (relazione, allegati e norme specifiche di variante: documenti di aiuto alla consultazione delle modifiche cartografiche e normative introdotte dalla variante PAI 2016 al P.A.I. vigente);

tavola 0 - rete idrografica, limiti amministrativi e aree naturali (scala 1:100.000);

allegato 1 - inventario e censimento dei dissesti;

allegato 2A - aree in dissesto a «Rischio molto elevato ed elevato» oggetto di perimetrazione (quarantotto schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1: 5.000, 1:10.000);

allegato 2B - aree in dissesto a «Pericolosità molto elevata ed elevata» oggetto di perimetrazione (cento-settantasei schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:5.000, 1:10.000).

b) Elaborati grafici di analisi:

tavv. da 1.1 a 1.6 - inventario dei dissesti (scala 1:25.000);

tavv. da 2.1 a 2.6 - censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare (scala 1:25.000);

tavv. da 3.1 a 3.4 - calanchi (scala 1:25.000);

allegato 3 - esondabilità attuale e rischio attuale (ventisei tavole scala 1:5.000, 1:10.000);

allegato 4 - fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica (nove tavole in scala 1:10.000).

c) Elaborati grafici relativi agli «interventi programmatici e modalità di gestione» PAI elaborati P.G.R.A. Appennino settentrionale:

tavv. da 4.1 a 4.6 - quadro generale del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (scala 1:25.000);

allegato 5 - fasce fluviali e interventi previsti (ventisei tavole scala 1:5.000, 1:10.000);

tavv. 5.1, 5.2, 5.3 - mappe della pericolosità idraulica del reticolo secondario di pianure (scala 1:25.000) - Piano di gestione rischio alluvioni P.G.R.A. - Appennino settentrionale;

tavv. 6.1, 6.2 - mappe della pericolosità per alluvioni marine (scala 1:25.000) - Piano di gestione rischio alluvioni P.G.R.A. - Appennino settentrionale.

d) Norme di piano (con norme specifiche di variante per il confronto delle modifiche introdotte dalle norme PAI Variante 2016 alle norme del PAI vigente):

d.1) Norme di piano chiarimenti e precisazioni comma 2, art. 21;

d.2) Norme di piano DGR Emilia - Romagna 1300/2016.

Art. 2.

1. La variante di cui al precedente art. 1 è depositata presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua, nonché presso le sedi delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1, reg. 848

20A05607

